


Progetto Manuzio



Erminio Juvalta

Postulati etici e imperativo categorico



www.liberliber.it

Questo e-book è stato realizzato anche grazie al sostegno di:

E-text

Editoria, Web design, Multimedia

<http://www.e-text.it/>

QUESTO E-BOOK:

TITOLO: Postulati etici e imperativo categorico

AUTORE: Juvalta, Erminio

TRADUTTORE:

CURATORE: Geymonat, Ludovico

NOTE: Prima edizione di questo testo: in: Atti del 4. congresso internazionale di filosofia a Bologna 1911 - Genova : Formiggini, 1911

DIRITTI D'AUTORE: no

LICENZA: questo testo è distribuito con la licenza specificata al seguente indirizzo Internet:
<http://www.liberliber.it/biblioteca/licenze/>

TRATTO DA: "I Limiti del razionalismo etico",
di Erminio Juvalta;
Biblioteca di cultura filosofica, Vol. I;
a cura di Ludovico Geymonat;
Giulio Einaudi Editore;
Torino, 1945

CODICE ISBN: informazione non disponibile

1a EDIZIONE ELETTRONICA DEL: 11 marzo 2007

INDICE DI AFFIDABILITA': 1

- 0: affidabilità bassa
- 1: affidabilità media
- 2: affidabilità buona
- 3: affidabilità ottima

ALLA EDIZIONE ELETTRONICA HANNO CONTRIBUITO:

Biblioteca Italiana, <http://www.bibliotecaitaliana.it>

REVISIONE:

Paolo Alberti, paoloalberti@iol.it

PUBBLICATO DA:

Claudio Paganelli, paganelli@mclink.it

Informazioni sul "progetto Manuzio"

Il "progetto Manuzio" è una iniziativa dell'associazione culturale Liber Liber. Aperto a chiunque voglia collaborare, si pone come scopo la pubblicazione e la diffusione gratuita di opere letterarie in formato elettronico. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Internet: <http://www.liberliber.it/>

Aiuta anche tu il "progetto Manuzio"

Se questo "libro elettronico" è stato di tuo gradimento, o se condividi le finalità del "progetto Manuzio", invia una donazione a Liber Liber. Il tuo sostegno ci aiuterà a far crescere ulteriormente la nostra biblioteca. Qui le istruzioni: <http://www.liberliber.it/sostieni/>

Postulati etici e imperativo categorico

– Ogni giudizio di valutazione morale o è accettato come valido per sé, direttamente e immediatamente; o è accettato come valido in grazia di un altro giudizio, pure di valutazione morale, dal quale è ricavato e del quale si ammette la validità. Ciò è quanto dire che ogni giudizio di valore morale, o è assunto come un *dato o postulato*, o come una conseguenza, una derivazione, una applicazione di qualche postulato; e che, appunto perciò, qualsiasi dottrina morale si riconduce in ultimo ad uno o più *postulati di valutazione morale*, di cui si *ammette* che sia data o accolta la validità direttamente e immediatamente.

Questi postulati, *etici* nel proprio e stretto senso della parola, non sono né scientifici, né metafisici, perché non si possono identificare con giudizi teoretici quali si vogliono, né ricavare da essi; e perciò la discussione così lungamente agitata se la morale si fondi sulla scienza o sulla metafisica, non ha ragione di essere finché si intende nel senso che si possa o si debba cercare il criterio di valutazione morale in qualche «verità» di ordine empirico o metaempirico. Acquista un significato solamente quando si tratti, non di determinare *quali* siano e in che consistano i valori morali (immediati e mediati), ma di cercare se e come ne sia *reale l'esistenza* o possibile la realizzazione.

Ma in questo senso ciò che «si fonda» sulla scienza o sulla metafisica, non è la morale come dottrina di ciò che è bene fare o non fare, ma è la certezza o la fiducia nella realtà oggettiva nella conservazione dei valori morali. E i dati o i postulati sui quali si fonda questa certezza (si presentino essi in veste scientifica o in veste metafisica o religiosa) sono diversi per la natura e per l'ufficio loro dai postulati di valutazione, che essi presuppongono e da cui traggono in ultimo la ragione decisiva della loro validità.

La questione – se sia valido il passaggio dalla valutazione morale alla conservazione dei valori morali, cioè dai postulati propriamente *etici* ai postulati *teoretici* coi quali si assume l'esistenza delle condizioni richieste dalla detta conservazione – non toglie, comunque sia risolta, la legittimità della distinzione notata. Perché, posto pure che il riconoscere dei valori morali implichi l'ammettere la permanenza, resta pur sempre che se ne ammette la permanenza perché si riconoscono come valori morali; e non, inversamente, che si riconoscono come morali perché se ne ammette la permanenza. Riconoscere la legittimità di queste constatazioni, vuol dire riconoscere che una dottrina morale, in quanto è esame, confronto, scelta, di criteri di valutazione, e applicazione di questi criteri, può prescindere da ogni presupposto estraneo alla valutazione stessa; e perciò anche dai postulati che esprimono l'esistenza di una realtà conforme alle esigenze di quella valutazione¹.

2. – Non meno legittima della distinzione ora toccata, è, dal punto di vista logico e metodologico, la distinzione tra la valutazione e l'obbligatorietà, e tra i dati o postulati che rispettivamente riguardano l'una e l'altra.

Quando si parla di obbligatorietà della norma, e si pone come compito dell'etica quello di fondare norme obbligatorie, si confondono in uno due problemi; il problema che riguarda la *giustificazione* e la *determinazione* del contenuto delle norme, e il problema che riguarda l'*osservanza* delle norme e le *condizioni* di questa osservanza.

Ma in realtà, il valore del contenuto si riconduce a un postulato di valutazione: ciò che la norma prescrive, ha valore, se si accetta o ammesso che si accetti quel postulato: perciò la postulazione di un valore, qualunque sia non dà mai per sé che un imperativo *ipotesico*. Invece, l'obbligo categorico di osservare a una norma si riconduce a un postulato di *autorità* imperante, interna od esterna; autorità inviolabile e incondizionata in virtù della quale, la norma deve essere osservata, non per quel che essa prescrive, ma perché è dovere di osservarla.

L'imperativo morale è posto come categorico, a differenza degli altri imperativi, appunto in quanto si riconosce l'esigenza di una osservanza incondizionata delle norme e l'esigenza conseguente di un'autorità incondizionatamente valida che imponga questa osservanza. È il *riferimento a que-*

¹ Di questo argomento ho trattato nello scritto: *Postulati etici e postulati metafisici*.

sta autorità che dà la *categoricità* dell'obbligo; il *valore di ciò che* l'autorità prescrive non può dare, che la giustificazione, il riconoscimento del valore etico, il *rispetto* dell'autorità obbligante.

Che le due postulazioni siano diverse e irreducibili, appare evidente, quando si osservi che, per un verso, è impossibile ricavare da qualsivoglia valore altro imperativo che non sia ipotetico; e che, per il verso opposto, l'imperativo categorico non può fornire alcun postulato di valutazione, alcun criterio per determinare ciò che deve pur costituire il contenuto della norma, dare all'azione un oggetto, alla volontà un fine.

Importa esaminare in breve l'uno e l'altro tentativo di derivazione.

3. – Posto pure che al fine assunto come ideale etico fosse riconosciuto in realtà universalmente valore di Sommo Bene, non ne seguirebbe in nessun modo che il sentirlo e riconoscerlo come tale porti con sé il *sentirsi obbligati* a volerlo e cercarlo. Questo riconoscimento non genera la coscienza dell'obbligo, bensì ne mostra la ragionevolezza, fa che la coscienza approvi l'autorità obbligante; cioè *giustifica* l'obbligo, *dato* che ci sia. Ora una tale giustificazione riesce a questa alternativa: o serve a dimostrare che bisognerebbe *ragionevolmente* trovar buona e seguire la norma anche *se non si sentisse l'obbligo*, perché la norma è ordinata a quel certo fine che è riconosciuto come valore supremo. E in questa forma la pretesa fondazione dell'imperativo categorico si riduce alla formulazione di un imperativo ipotetico, che si sostituisce o si aggiunge al categorico. O riesce a un'argomentazione di questo genere: Siccome è bene sommo il fine, è bene l'osservanza della norma; e poiché si ammette o si suppone che la coscienza d'un obbligo assoluto sia necessaria a garantire questa osservanza, l'imperativo categorico appare la condizione *sine qua non*, acquista valore di mezzo indispensabile al conseguimento del fine.

Nel primo modo si viene a dire che l'imperativo categorico è giustificato perché *è bene ciò che esso comanda*; nel secondo che è giustificato perché *è bene che esso comandi in quella forma*. Ma né l'uno né l'altro modo né ambedue insieme riescono a fondare l'obbligo assoluto; anzi in quanto lo giustificano e ne pongono le condizioni, gli tolgono il carattere di categorico e di incondizionato.

A meno che questo carattere non gli venga da un'altra sorgente; cioè, come s'è detto, da un'autorità obbligante, della quale, l'esigenza di un'osservanza incondizionata pone non l'esistenza, ma la legittimità.

4. – Questa impossibilità di fondare un dovere (categorico) sopra un fine fu, come tutti sanno, veduta chiarissimamente da Kant, il quale assume appunto come dato l'imperativo categorico e cerca in questo il criterio della valutazione morale.

Ora, sebbene egli passi dall'obbligo alla legge, dalla legge all'universalità, e dall'universalità alla determinazione dei doveri pratici speciali, cioè, necessariamente a una certa valutazione non soltanto della forma, ma anche del contenuto, in realtà il solo criterio di valutazione che segua legittimamente dal suo postulato è la conformità al dovere perché è dovere. Il passaggio da questo criterio, a quello dell'universalità attraverso alla mediazione del concetto di legge, è possibile soltanto per il doppio significato del termine *legge*, inteso ad un tempo come *comando* (obbligo incondizionato) e come *ragione* (universalità); duplicità, della quale, è prova la nota confessione del Kant, che non si può spiegare in che modo l'universalità possa obbligare.

In ogni caso poi, come si è già notato, i precetti morali della vita pratica non possono essere determinati col solo criterio della conformità alla legge.

La stessa formula, forse più nobile e certamente più feconda dell'Etica kantiana, che nessun essere umano deve essere trattato unicamente come mezzo ma sempre deve essere considerato come fine in se stesso, non può essere, ricavata dal puro criterio formale dell'universalità, ma implica un criterio di valutazione diverso, che viene dall'assumere il valore di un oggetto, cioè di un contenuto: il valore della persona umana.

Se, dunque, si restasse fedeli a quello che è il solo criterio di valutazione logicamente ricavato dall'imperatività, la conseguenza sarebbe che il contenuto della norma è moralmente indifferente,

cioè che dei diversi fini ai quali l'attività può rivolgersi non è possibile alcuna valutazione; e che per questo scopo bisogna ricorrere, come fa, nonostante ogni sforzo in contrario lo stesso Kant, ad altri criteri non derivati e non derivabili dalla obbligatorietà.

5. – Ciò che si è detto legittima le seguenti conclusioni:

1° I postulati etici propriamente detti (postulati di valutazione) sono indipendenti dai postulati teoretici (siano metafisici, siano, o pretendano di essere, scientifici) coi quali si pongono le condizioni oggettive di esistenza o di realizzazione dei valori morali.

2° I detti postulati etici sono distinti dai postulati dell'obbligatorietà. I primi riguardano la determinazione dei valori degni di attuazione, e quindi il contenuto delle norme; i secondi riguardano l'esigenza incondizionata di questa attuazione, la forma dell'osservanza e il valore morale di questa forma.

3° I postulati teoretici (metafisici) che si, assumono quando si afferma l'oggettiva esistenza e validità dei valori morali, sono di natura diversa dai postulati teoretici (metafisici) che possono o debbono essere assunti in virtù della esigenza dell'imperativo categorico.

Perché l'obbligo è un rapporto con una autorità, cioè, in ultimo, con una *volontà*², non con un *valore*; e l'esistenza di un'autorità imperante e l'esistenza di un valore supremo sono *dati* diversi anche se vengono unificati in una sola entità o persona: Dio.

6. – In conformità a queste conclusioni appare giustificata la concezione della possibilità di una costruzione morale, nella quale l'indagine sui postulati propriamente etici a cui si riconducono le valutazioni morali e la deduzione sistematica dei valori mediati che ne derivano, venga fatta prescindendo da ogni questione concernente così il fondamento oggettivo dei valori, come le condizioni soggettive della loro attuazione, e i dati o i postulati assunti nelle diverse soluzioni possibili di tali problemi.

È superfluo aggiungere che una tale costruzione non avrebbe valore di dottrina morale, se non nell'ipotesi che si accetti il postulato o i postulati di valutazione su cui si fonda; e quindi le norme, che ne esprimono il contenuto, formulano un imperativo ipotetico non categorico.

Ma il contenuto di una tale costruzione, posto che i postulati assunti corrispondano alla realtà dell'esperienza morale, vale, indipendentemente dall'attuarsi nel soggetto della moralità corrispondente; e non muta qualunque sia la concezione metafisica della realtà, in cui l'unità della coscienza integra la valutazione morale.

7. – Questa distinzione e separazione di ricerche, mentre elimina le difficoltà (più frequenti che altrove, nell'Etica) dovute all'influsso che la preoccupazione di certi problemi esercita sull'esame degli altri, non nega e non toglie le relazioni e le connessioni tra i diversi ordini di problemi, anzi giova, come io penso, a meglio rilevarle e comprenderle. Così, per tenerci al nostro argomento, il riconoscere che la finalità e l'obbligatorietà si riconducono a due postulati diversi – quella a un postulato di valutazione, questa a un postulato di autorità – chiarisce l'antitesi tra *l'esigenza razionale* (per la quale ogni azione volontaria deve essere rivolta a un fine, e quindi una norma di condotta deve avere un *contenuto*) e *l'esigenza dell'imperativo* (per la quale l'osservanza della norma deve prescindere da ogni contenuto, e ogni merito morale consiste nella *forma* della detta osservanza); e sostituisce ai due problemi egualmente insolubili: «di cercare un fine sul quale si possa fondare una norma incondizionatamente obbligatoria» o «di ricavare dal dovere il contenuto o la finalità della norma», il problema (che potrà essere forse praticamente insolubile, ma che non è intrinsecamente contraddittorio) di cercare se si possa assegnare un valore (o dei valori) la cui attuazione debba essere concepita come la condizione universalmente e costantemente necessaria all'attuazione di ogni altro valore, e a garantire la quale si riconosca legittima l'esigenza e quindi la *posizione* ideale di u-

² Questa è la ragione profonda per la quale l'obbligo come tale è inseparabile dall'idea di un rapporto di una volontà, non con un *fine*, ma con un'altra volontà; anche quando è concepito come soltanto interiore; nel qual caso la persona appare appunto sdoppiata in due volontà: la volontà dell'io sensibile e la volontà dell'io razionale.

n'autorità, che ne imponga l'osservanza incondizionata; e che, in quanto è approvata, voluta, posta idealmente dalla coscienza stessa, appare, ed è veramente, un'autorità che emana da lei.

Questo modo di porre il problema, mentre è conforme al dato di fatto, non eliminabile da alcuna teoria, che non tutte le valutazioni morali sono accompagnate dal medesimo sentimento del dovere, né ogni attuazione di valore è sentita come obbligo, può forse fornire anche un criterio sicuro di distinzione tra i valori (immediati e mediati) universali e costanti, e i valori che non possono e non debbono essere sottratti all'apprezzamento individuale; tra i *valori di giustizia* e i *valori di perfezionamento* o di *elevazione*.

E d'altra parte legittima, anche nell'ordine empirico esterno, l'esistenza di un Potere, e traccia i limiti dell'esercizio di questo potere; cioè i limiti dell'azione dello stato, e quindi del diritto; il cui fondamento etico sta appunto nella esigenza di garantire l'attuazione universale e costante dei valori di giustizia³. E così serve forse a chiarire i rapporti tra il diritto e la morale.

Finalmente può giovar a spiegare, se non anche a risolvere, la controversia che riguarda la valutazione, non dei *fini* della condotta (i valori da attuare), ma dei *motivi*.

Tra l'azione compiuta *per dovere*, e l'azione compiuta per *desiderio del fine*, per «amore del bene», non vi è opposizione ma parallelismo. Nel secondo caso, l'azione è morale, perché il fine voluto è un valore morale; nel primo, è morale perché ispirata dall'obbedienza ad un'autorità, che è riconosciuta e sentita come la sola per sé legittimamente imperante. L'un motivo non esclude l'altro⁴; ma è facile vedere (data la realtà psicologica del conflitto tra fini morali e fini non morali) perché si debba riconoscere praticamente e *pedagogicamente* la superiorità del dovere, sebbene non sia il dovere il criterio di valutazione dei fini stessi.

³ Se, come io credo, il valore fondamentale, la condizione universale e costante di ogni altro valore, è la persona umana come avente in sé valore di fine, si potrebbe dare del Potere, considerato come organo giuridico dei valori di giustizia, la definizione seguente: *giusto* è quel Potere, che assicura con un obbligo universale e costantemente valido l'attuazione delle condizioni necessarie a costituire e garantire un ordine sociale tale, che nessuna persona umana possa essere né per coazione della società né per arbitrio di altre persone trattata unicamente come mezzo, ma ognuna sia sempre nel medesimo tempo trattata come fine.

⁴ Perciò la domanda che ha senso, a proposito del dovere, non è: «Perché devo io fare o non fare?» alla quale non vi è altra risposta che: «debbo perché debbo, o perché mi sento obbligato»; ma la domanda: «perché* è giusto che io debba?». Cioè: «quale è il *valore che giustifica l'autorità* a cui debbo obbedire?»